

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 648

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIRO, OLIVO, FRANCESCO COLUCCI, D'AMATO,  
IOSSA, BREDA, FARIGU**

Modifiche all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986,  
n. 41, in materia di rivalutazione della rendita INAIL e  
norme per il riequilibrio gestionale dell'Istituto

*Presentata il 7 maggio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro non è più disposta a tollerare ulteriori rinvii per il ripristino di una cadenza, quella annuale, che non trova comunque eguali in altre indicizzazioni; inoltre, la cadenza biennale, anche prescindendo dal danno che arreca agli infortunati e dalla profonda ingiustizia che rappresenta nei loro confronti, non appare strumento idoneo per la risoluzione dei problemi economici dell'INAIL, provocati esclusivamente da una mancata crescita delle entrate per la gestione industria e, per la gestione agricoltura, da un incongruo rapporto tra prestazioni erogate e contributi riscossi. Premesso che il problema della copertura della spesa derivante dal ripristino della cadenza annuale è un « falso problema », creato sia con la mancata revisione della tariffa dei premi, più volte rinviata, sia con il tentativo di risolvere il problema peggiorando il livello delle prestazioni,

appare evidente, alla luce di quanto esposto al punto precedente, che la copertura di spesa, nel caso di approvazione del provvedimento, dovrà essere garantita attraverso un incremento delle entrate dell'INAIL: per la gestione industria rivedendo la già ricordata tariffa dei premi, per la gestione agricoltura, riducendo gradualmente, fino ad eliminarla, la forbice esistente nel rapporto tra prestazioni e contributi e prevedendo, nel contempo, che lo Stato intervenga a ripianare il disavanzo annuale di gestione, secondo le risultanze dei conti consuntivi. Unitamente a quelle sopra descritte, si ritiene che debbano essere anche assunte ulteriori misure tese al riequilibrio economico dell'INAIL ed al riguardo si segnala l'opportunità che lo Stato assuma a proprio carico il disavanzo accumulato dalla gestione agricoltura a tutto il 31 dicembre 1991, ed i disavanzi annuali di gestione, sulla base delle risultanze dei conti consuntivi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 20 della legge  
28 febbraio 1986, n. 41).*

1. All'articolo 20, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, le parole: « sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio » sono sostituite dalle seguenti: « sono fissate ogni anno qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite ».

2. All'articolo 20, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, le parole: « qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento ».

3. All'articolo 20, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, le parole: « le variazioni inferiori al 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « le variazioni inferiori al 5 per cento ».

## ART. 2.

*(Esonero dell'INAIL dall'obbligo di versare  
le somme a qualsiasi titolo incassate alla  
tesoreria centrale dello Stato).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come da ultimo modificato dall'articolo 16 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, non si applicano all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

2. L'INAIL è escluso dal novero degli enti indicati nella tabella B annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, come sostituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1989.

ART. 3.

*(Onere finanziario).*

1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge per il 1992 si provvede, a carico del bilancio dell'INAIL e per gli anni successivi, con la rideterminazione delle tariffe dei premi INAIL.

ART. 4.

*(Risanamento della gestione INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura).*

1. Al fine di consentire il riordino del sistema assicurativo degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, il disavanzo patrimoniale accumulato dalla relativa gestione dell'INAIL fino al 31 dicembre 1991 è assunto a carico dello Stato.

2. Il disavanzo di cui al comma 1 è ripianato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il quale fissa, all'uopo, un apposito piano di ammortamento.